



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO Dott. Izzo Giovambattista

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.ssa Massimina De Filippis

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune.

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 3 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.ssa Massimina De Filippis

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta: che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 3 DIC. 2013

essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 3 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.ssa Massimina De Filippis

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

3 DIC. 2013

Minturno, li / /



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE

COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Giacomo Giunta

COPIA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Delibera: **42**

Oggetto: Approvazione aliquote IMU 2013.

del **28/11/2013**

L'anno duemilatredecim addi ventotto del mese di novembre alle ore 18.00, nell'aula della adunanze, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi

Dr. Paolo GRAZIANO - Sindaco	X	
Izzo Giovambattista	X	
Corrente Filippo	X	
Sparagna Francesco	X	
Zasa Americo		X
Bembo Mino Daniele	X	
Cardillo Giuliano Mario	X	
Riccardelli Domenico	X	
Ruberto Mario	X	

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

Nominativi

Conte Elena	X	
Stefanelli Gerardo	X	
Nuzzo Immacolata	X	
Chianese Raffaele	X	
Faticoni Maurizio	X	
Tomao Giuseppe	X	
Russo Giuseppe		X
Ferrara Massimo	X	

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Assessori esterni:

Nominativi

Gianfranco COLACICCO	X	
Roberto LEPONE	X	
Fabio SALTARELLI	X	

Presente	Assente
X	
X	
X	

Nominativi

Manuela CAPPUCCIA	X	
Vincenzo FEDELE	X	

Presente	Assente
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Massimina De Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale Presiede il Dott. Izzo Giovambattista nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

ef

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella Legge n.214 del 22 dicembre 2011 recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO l'art. 13 comma 6 del D.L. n.201/2011 convertito nella legge n.214/2011 il quale da facoltà ai Comuni di modificare l'aliquota base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO l'art. 13 comma 7 del D.L. n.201/2011 convertito nella legge n.214/2011 a mente del quale l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13 comma 8 del D.L. n.201/2011 convertito nella legge n.214/2011 il quale recita: l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 - bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino 0,1 per cento;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n.201/2011 convertito nella Legge n.214/2011, secondo cui:

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
- I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
- La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

2) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

4) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente

5) Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 contrari (i Consiglieri Stefanelli - Nuzzo - Chianese - Faticoni e Tomao) espressi per alzata di mano di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

DATO ATTO CHE:



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 2 DELLA DELIBERA 42 DEL 28/11/2013

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.08.2012;

VISTA, altresì, la delibera C.C. n. 41 in pari data, con la quale si è modificato il Regolamento IMU;

RICHIAMATO l'articolo 8 della Legge di conversione n.124 del 28.10.2013 del Decreto Legge n.102 del 31.08.2013 che stabilisce il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, è ulteriormente differito al **30 novembre 2013**;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n.5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTO l'articolo 8 comma 2 della Legge di conversione n.124 del 28.10.2013 del D.L. n.102 del 31/08/2013 che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il **9 dicembre 2013** e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

UDITI gli interventi dei consiglieri presenti, che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che, attesa l'urgenza, vengono riportati in fotocopia del brogliaccio del Segretario Comunale, con l'intesa che verranno correttamente dattilografati successivamente; (**all. "A"**)

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonio Rasile, ai sensi dell'art.49, c.1, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

- Consiglieri presenti e votanti n. 15

- Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 contrari (i Consiglieri Stefanelli - Nuzzo - Chianese - Faticoni e Tomao)

DELIBERA

1) di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **1,05 %**;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **0,50 %**, sospesa ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n.54 del 21.05.2013 convertito in Legge n.85 del 18.07.2013 e successivamente abolita dall'articolo 1 della Legge di conversione n.124 del 28.10.2013 del Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013 ad esclusione delle seguenti categorie di immobili:
 - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
 - c) fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 4,5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: **0,2 %**;



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 1 DELLA DELIBERA 42/DEL 28/11/2013

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Minturno in quanto rientranti tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 2, comma 5, della Legge di conversione n.124 del 28.10.2013 del Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs 23/2011 è soppresso e che contestualmente viene istituito in favore dei comuni il fondo di solidarietà comunale,

TENUTO CONTO tuttavia che l'ammontare del nuovo fondo di solidarietà comunale subisce le ulteriori decurtazioni previste dall'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, come modificato dalla Legge 228/2012, pari a complessivi € 2.250 mln per l'intero comparto dei comuni, nonché le altre riduzioni previste dalle vigenti normative;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 28.10.2013 di proposta della variazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

- Aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 - 1,05%
- Aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 - 0,50%

Parabola 10

Contenuto - 5

~~in via di...~~

~~Approvazione del punto 110~~

Federico Lom. G. Collesano, che da allora
della proposta di abbattere 30 parti l'
100 sulla 2° casa al 1005. Propone
mantenere gli equilibri di bilancio.

Unico - dice che l'ammontare è legittimo x man-
tenere gli equilibri di bilancio dove c'è
anche la nuova erogazione della Re-
gione per il 100. Se la Regione
deve pagare l'ammontare 1' 100?
Collesano: se dovranno entrare x il piano
ma sono a suo piacere a dimen-
sione

Stefanello: il ruolo più semplice per
questo centro era aumentare 1' 100.
Cio' sarebbe stato eccellente se avesse
avuto unito le spese strutturali (vedi
in cerchi all'interno, ammonta per
spese amministrative del Comune ecc)

Lo vedremo col bilancio. Per fortuna non
è aumentato l'IRPEF che sarebbe
avanzata sui soldi. Vorrei un x man-
tenere l'equilibrio delle strutture.

Collesano: la mia obiezione è la presenza

Finché Dada. Non mi è chiaro l'11/10 e se
l'uscita allo 0,2%. Non avete esentato la
era se ho capito bene, la prima era sopra
il 0,10% - Alcolici che è un problema che lo
steno comune di Torino ed altri stano
affrontando.

Il blocco: meno rispetto a es
Fati con: ho avuto anno x periodo recente
l'aspetto era 0,10. Alcolici è periodo
lo 0,50. Sollecito l'attenzione se era è
previsto fino allo 0,10%, con la tariffa
che offi' apprende i cittadini, soprattutto
lo 0,10%?

l'ann. Blocco: rispetto che non cambia
no rigo allo stesso anno.

Favorabili 10 Costanti 5

Stefano: il nuovo. Fati con. Torno e
chiusura. L'ann ha detto l'unico presenza
epidemiologia di influenza. E' il peso
la sua parte dire e una altra
sollecito. Sarei pronto a riprendere
l'epidemiologia internazionale
non ed in parte con documenti.
La spre non è razionalmente.

immot esef.

E. S.

Programmi annuali e presentati OOP.
Nella an. S. Satherelli che da lettura